



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

AREA ANAGRAFICA

ES/eg

Spett.li

- CONSIGLIO NOTARILE

- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

- ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ED
ECONOMICHE

Loro Sedi – province di Cremona-Mantova-
Pavia

Oggetto: Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori – Art. 13 d.l. n. 159/2025 in vigore dal 31 ottobre 2025

Gentili Professionisti,

facendo seguito alla mia precedente nota dell'8 aprile 2025 informo che dal 31 ottobre 2025 la normativa in materia di obbligo di comunicazione del domicilio digitale (art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) è stata modificata dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che ha aggiunto le seguenti parole: *“nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”*.

La nuova formulazione, in vigore dal 31 ottobre 2025,

- ha **ristretto il perimetro dei soggetti obbligati** solo **all'amministratore unico o all'amministratore delegato**; **se manca la figura dell'amministratore delegato**, l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale **ricade sul Presidente del consiglio di amministrazione**;

- ha **limitato il campo di applicazione** solo alle società di capitali, comprese le consortili, e alle cooperative.

- ha **disposto che il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa**, quindi deve essere un indirizzo personale, proprio ed esclusivo;

- ha **previsto che l'obbligo si applica a tali cariche sia al momento della costituzione della società che successivamente** in cui intervenga una nomina o conferma negli incarichi indicati.

**Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia**
via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova
Tel. 0376.2341
Web www.cmp.camcom.it - Pec cciaa@pec.cmp.camcom.it
C.F./P.Iva 02667710202

Sedi operative
Cremona - Piazza Stradivari 5 - Tel. 0372 4901

Pavia - Via Mentana 27 - Tel. 0382 3931



In mancanza del domicilio digitale la domanda di iscrizione dell'atto costitutivo o la domanda di nomina/rinnovo di tali amministratori verrà sospesa in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale l'Ufficio potrà rifiutare l'iscrizione.

Con riferimento a tali indicazioni Unioncamere, con lettera del 7 novembre u.s., ha fornito indicazioni condivise al sistema camerale su persone soggette all'obbligo, termine di presentazione, costi amministrativi come descritto nell'**allegato comunicato**.

Si raccomanda l'adempimento **entro la scadenza** fissata dal legislatore **del 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico**.

Ci si riserva di comunicare ulteriori aggiornamenti che potrebbero intervenire in sede di conversione del decreto-legge in argomento.

Chiedo la cortesia della più ampia diffusione della presente nota - che troverete pubblicata anche sul sito camerale e sul portale [SARI](#) - tra i Vostri iscritti/associati.

L'occasione mi è gradita per porgerVi cordiali saluti.

Allegato: comunicato condiviso Unioncamere

LA DIRIGENTE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Elena Spagna)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

DOMICILIO DIGITALE / PEC AMMINISTRATORI

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: **«nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione»**.

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di **amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all'obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.)

In particolare, si applica a:

1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Soggetti obbligati

Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

Termine

- Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale **dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina**, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell'informazione, l'ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
- Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il **31/12/2025**.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della **sola** comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza **si applica l'esenzione del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.**

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

AVVERTENZE

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.